



176/1P VG<sup>68</sup>  
C20-1387/1P

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO

\*\*\*\*\*

Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Donatella Garcea	Presidente rel.
dott. Mario Santoemma	Giudice
dott. Annunziata Campolo	Giudice onorario
dott. Leonardo Ruffo	Giudice onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti del procedimento n. \_\_\_\_\_ VG relativo al minore \_\_\_\_\_

OSSERVA e RILEVA

Con ricorso, depositato in data 29.3.2019 per mezzo del difensore avv. Santino Piccoli, \_\_\_\_\_ esponeva:

- che con ordinanza 19.12.2016 il Tribunale di Caltanissetta rigettava l'opposizione del ricorrente avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania – sez. Enna con cui era stata respinta l'istanza del predetto volta ad ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria;
  - che la Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza pubblicata in data 28.2.2019 confermava l'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 19.12.2016 a seguito di appello proposto dal ricorrente;
  - che nel corso della relazione intrapresa con l'attuale compagna \_\_\_\_\_ nasceva il piccolo \_\_\_\_\_ in Lamezia Terme dove il nucleo familiare vive;
  - che il ricorrente è padre di un bambino di tenerissima età che benché molto piccolo è inserito assieme ai genitori nel contesto socio-ambientale in cui è nato;
  - che l'eventuale allontanamento del padre comporterebbe la disgregazione del nucleo familiare, con grave pregiudizio psicofisico del minore che dovrebbe rimanere in Italia senza la presenza del padre;
  - che il rimpatrio del genitore esporrebbe a pericoli per la incolumità non soltanto lo stesso ma l'intero nucleo familiare;
  - che la madre ha formalizzato richiesta di protezione internazionale ed il relativo giudizio è ancora pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro, trovandosi la stessa in una situazione di precarietà;
- Con il presente ricorso chiedeva, pertanto, a questa A.G. l'autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art.31, comma 3, D.Lgs. n.286/98 per la durata di anni due o comunque per il tempo ritenuto di giustizia.

La richiesta merita accoglimento.

Va preliminarmente precisato in diritto che la norma di cui all'art.31, comma 3, D.Lgs. n.286/98, prevede la possibilità di autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare straniero nello stato, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del suddetto decreto legislativo, quando ricorrono gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di un minore che si trovi nel territorio italiano, motivi che per giurisprudenza costante devono avere il carattere della straordinarietà e temporaneità.

Con la sentenza della Cassazione n.396/2006 è stata abbandonata la lettura strettamente sanitaria della norma, limitata al ristretto orizzonte della patologia medica nonché delle evenienze terapeutiche riguardanti la sola salute fisica.

La Suprema Corte ha anche rimosso la necessità della preesistenza della patologia ed ha ritenuto che per il rilascio della autorizzazione alla permanenza del familiare, già presente in Italia, il Tribunale può considerare sussistenti i gravi motivi anche se manchino del carattere dell'attualità e si presentino come futuri ed eventuali in conseguenza dell'allontanamento anche di uno solo dei genitori (Cass.S.S.U.U. n.22216 del 16.10.2006), osservando che proprio l'allontanamento improvviso del genitore o lo spostamento definitivo dell'intero nucleo familiare possono determinare una situazione di grave rischio per il corretto equilibrio psico-fisico del minore, che deve essere attentamente valutata dal giudice minorile.

Con un'altra recente pronuncia le Sezioni Unite (cfr n.21799 del 6 luglio-25 ottobre 2010) hanno concluso che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art.31 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico del minore deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto.

Si tratta di situazioni che non si prestano ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, ma richiedono un'indagine svolta in modo individualizzato, da parte del Tribunale minorile, organo specializzato, affinché si tenga conto della peculiarità delle situazioni prospettate, nonché di ogni altra possibile variabile, come l'età, le condizioni di salute, la presenza o meno dell'altro genitore, e la situazione di famiglia e di qualsiasi altro fattore idoneo a consentire l'operazione di corretto bilanciamento degli interessi richiesta dalla norma di cui all'art.31.

Inoltre, sempre in punto di diritto, l'autorizzazione ex art. 31 cit. rappresenta un titolo giustificante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e conseguentemente lo svolgimento di regolare lavoro autonomo o subordinato, in deroga o meglio ad integrazione delle evenienze straordinarie contemplate dal precedente art.30.

Tale soluzione deriva dall'interpretazione sistematica delle norme contenute nel decreto legislativo in esame.

In particolare, l'art. 28, comma 3, prevede esplicitamente che in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto

previsto dall'art.3, comma 1, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge n.176/1991.

E tale enunciazione di principio consente di affermare che il riconoscimento del superiore interesse del minore a non essere separato dai genitori può dirsi effettivo solo e proprio nella misura in cui al genitore non abbiente, autorizzato ai sensi dell'art.31 ad entrare o a permanere nel territorio italiano, sia consentito di svolgere regolare attività lavorativa, esercitando ed adempiendo il proprio diritto-dovere di mantenere i figli.

Infine, il rilascio dell'autorizzazione ex art. 31 non risulta subordinato alla dimostrazione della disponibilità da parte del familiare di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, ovvero di un determinato reddito (a differenza di quanto previsto dagli artt. 4 e 29), cosicché non può restare preclusa al familiare la possibilità di svolgere in Italia attività lavorativa regolare per procurarsi i mezzi di sussistenza.

Nel merito, dalla documentazione allegata, dalle audizioni dei genitori, dalle informazioni della Stazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza - emergenze da ritenersi esaustive - risulta che il nucleo familiare vive in un appartamento in condizioni non ottimali ma comunque idoneo, che il padre ha esibito dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 in atti e che la madre svolge attività di parrucchiera a domicilio, che il permesso di soggiorno dei genitori è scaduto in data 27.3.2019, che il bambino risulta ben accudito ed ha effettuato tutte le vaccinazioni,

Ciò posto, quanto al precedente penale del genitore, nel bilanciamento tra le esigenze dell'ordine pubblico e le gravi ragioni connesse allo sviluppo psico-fisico del minore (cfr. Cass n. 14238/2018), devono in concreto prevalere queste ultime, avuto riguardo alla tipologia del reato (definito a seguito di decreto penale di condanna, risalente a marzo 2017 e per cui è stato accordato beneficio della pena sospesa, dunque con formulazione di giudizio prognostico positivo sul futuro comportamento dell'imputato).

A giudizio del Collegio, in una situazione familiare così accertata, del buon stato di accudimento nel nostro paese del piccolo (il quale è stato sottoposto alle previste vaccinazioni), delle sue concrete condizioni di vita in rapporto agli standard del paese di provenienza, l'improvvisa separazione del minore dal padre ed uno sradicamento determinerebbero un pregiudizio per lo sviluppo psicofisico dello stesso.

Devesi in proposito rimarcare che l'art. 31 cit. non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base prognostica circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita, con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione (cfr. Cass. n. 4197/2018).

L'improvvisa interruzione di tale legame costituirebbe un nocumento irreversibile per il percorso di crescita del bambino, trovandosi la madre ancora in una situazione di provvisorietà per la pendenza di giudizio inerente alla richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente deve, inoltre, necessariamente attivarsi per ottenere ad altro titolo regolare permesso di soggiorno poiché non possono essere consentite proroghe all'infinito dei periodi di permanenza.

71

P.Q.M.

Letto l'art. 31 DLgs. n.286/98;

sentito il PMM;

AUTORIZZA

\_\_\_\_\_ a permanere nel territorio dello Stato per il periodo di anni uno a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, termine entro il quale il predetto dovrà regolarizzare il soggiorno nel paese per le vie ordinarie;

DICHIARA

che \_\_\_\_\_ ha diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di esercitare le facoltà ad esso connesse, ai sensi dell'art.30, comma 2, DLgs n.286/98, ivi compresa la facoltà di svolgere attività lavorativa.

PRESCRIVE

Allo stesso \_\_\_\_\_ di curare e mantenere il figlio, prestando attività lavorativa, nonché di attivarsi per ottenere ad altro titolo un regolare permesso di soggiorno.

Decreto immediatamente esecutivo.

Si notifichi al P.M.M. sede; al ricorrente (presso il domicilio eletto); alla Questura territorialmente competente.

Catanzaro, 24.5.2019

Il Presidente

(Donatella Garcea)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IN DATA 31/5/19

IL CANCELLIERE